



DECRETO 22 novembre 1999, n.521

Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto, di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, modificato con decreto ministeriale n. 198/1991 e con decreto ministeriale n. 251/1991 contenente le disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Vista la direttiva CE n. 96/26 del 29 aprile 1996 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988 per la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;

Ritenuta l'opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, nonché di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle imprese interessate;

Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e ricostituita con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999);

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al



consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al precedente comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le autorizzazioni disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite:

- A) Per il 50% alle imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni.
- B) Per il 50% alle imprese gia' in possesso di una o piu' autorizzazioni multilaterali CEM.

2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese di cui alla lettera B), viene attribuito a quelle che hanno utilizzato, nell'anno di presentazione della domanda, le autorizzazioni CEMT delle quali sono titolari, facendo trasporti multilaterali nella misura del 90% del totale dei trasporti effettuati.

3. Nel secondo anno di applicazione e nei successivi, le autorizzazioni disponibili verranno attribuite secondo le modalita' previste dal decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 8.

Art. 3.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni - di seguito indicata come commissione - sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1o ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. Sentita la commissione, l'unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per specifiche relazioni di traffico segnalate dalla commissione, puo' adottare criteri piu' restrittivi.

4. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno gia' regolarmente utilizzato



autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

Art. 4.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verra' considerato buon utilizzo un numero annuo di viaggi non inferiore a ventiquattro, effettuati nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT con esclusione dei viaggi effettuati tra due o piu' Paesi dell'Unione europea.

2. Sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore a sei, anche i viaggi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei Paesi dell'area CEMT extracomunitaria.

3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate sulla base dell'utilizzo esclusivo sulla direttrice sud-nord e viceversa, per un numero di transiti non inferiore a 48/anno.

Art. 5.

Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, alla data del 30 settembre, con autocertificazione.

2. L'assegnazione di autorizzazioni e' revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

Art. 6.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 43 della legge 4 giugno 1974, n. 298, non e' consentito.

2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.

Art. 7.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

a) diffida;

b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

c) revoca delle autorizzazioni.

2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarita' ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere piu' grave della precedente.

4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed alla natura del reato, il dirigente incaricato



dell'autotrasporto internazionale di merci puo' disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarita'.

5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

6. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca e' ammesso ricorso gerarchico che viene deciso con decreto dirigenziale generale, sentito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto di merci.

Art. 8.

Modalita' di applicazione

1. Le modalita' di applicazione del presente regolamento verranno determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'unita' di gestione dell'autotrasporto di persone e cose.

Art. 9.

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

1. E' abrogato il decreto 3 febbraio 1988, n. 82, e sue successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 1999

Il Ministro: Treu

Visto, il Guardasigilli: Diliberto